



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0062/2014

29.1.2014

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) per quanto riguarda la proroga dell'impresa comune fino al 2024
(COM(2013)0503 – C7-0254/2013 – 2013/0237(NLE))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Britta Thomsen

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	26
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO	27
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	33

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) per quanto riguarda la proroga dell'impresa comune fino al 2024
(COM(2013)0503 – C7-0254/2013 – 2013/0237(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0503),
 - visti gli articoli 187 e 188 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0254/2013),
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0062/2014),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} ("Orizzonte 2020") mira a conseguire un

impatto maggiore sulla ricerca e l'innovazione associando i finanziamenti del programma quadro Orizzonte 2020 e quelli del settore privato nell'ambito di partenariati pubblico-privato in settori chiave, nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire ai più ampi obiettivi dell'Unione in materia di competitività, a mobilitare gli investimenti privati e ad affrontare le sfide per la società. Tali partenariati dovrebbero fondarsi su un impegno a lungo termine, compreso un contributo equilibrato di tutti i partner, dovrebbero rendere conto del conseguimento dei loro obiettivi ed essere allineati agli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. La governance e il funzionamento di tali partenariati dovrebbero essere aperti, trasparenti ed efficaci e offrire possibilità di partecipazione a un'ampia gamma di parti interessate attive nei settori specifici di tali partenariati. La partecipazione dell'Unione a questi partenariati può assumere la forma di contributo finanziario a imprese comuni costituite in virtù dell'articolo 187 del trattato come previsto dalla decisione n. 1982/2006/CE.

^{1 bis} Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Motivazione

L'integrazione sottolinea gli importanti principi concordati nel corso delle negoziazioni su Orizzonte 2020 relativamente ai partenariati pubblico-privato e ai risultati che devono raggiungere. In linea con il considerando 40 del programma quadro.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 bis) Conformemente a Orizzonte 2020 e alla decisione 2013/743/UE del Consiglio^{1 bis} ("programma specifico Orizzonte 2020"), è possibile accordare un sostegno alle imprese comuni istituite nel quadro di Orizzonte 2020. Tale sostegno è soggetto alle condizioni specificate in Orizzonte 2020 e nel programma specifico Orizzonte 2020, in particolare all'articolo 25 di Orizzonte 2020, nonché al pieno rispetto dei principi generali stabiliti in Orizzonte 2020, in particolare i principi di accesso aperto e parità di genere.

^{1 bis} Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Motivazione

Deve essere incluso anche un riferimento al programma quadro e al programma specifico, in quanto rilevante per dimostrare la conformità con l'articolo 25 del programma quadro e con i principi in esso definiti.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il progetto di ricerca e sviluppo sulla

(1) Il progetto di ricerca e sviluppo sulla

gestione del traffico aereo del cielo unico europeo (Single European Sky Air Traffic Management Research and Development ("progetto SESAR")), è diretto a modernizzare la gestione del traffico aereo (ATM) in Europa e costituisce il pilastro tecnologico della politica del cielo unico europeo. Esso mira a fornire all'Unione entro il 2030 un'infrastruttura di controllo del traffico aereo a prestazioni elevate che permetteranno uno sviluppo del trasporto aereo sicuro e rispettoso dell'ambiente.

gestione del traffico aereo del cielo unico europeo (Single European Sky Air Traffic Management Research and Development ("progetto SESAR")), è diretto a modernizzare la gestione del traffico aereo (ATM) in Europa e costituisce il pilastro tecnologico della politica del cielo unico europeo. Esso mira a fornire all'Unione entro il 2030 un'infrastruttura di controllo del traffico aereo a prestazioni elevate che permetteranno uno sviluppo del trasporto aereo sicuro, rispettoso dell'ambiente *ed efficiente sotto il profilo energetico. Mira inoltre a integrare la gestione della velocità degli aeromobili, per ragioni di efficienza energetica, al fine di ridurre l'impatto dell'aviazione sul cambiamento climatico.*

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La prima fase del processo di definizione si è svolta dal 2004 al 2008 e ha prodotto la prima edizione del piano generale della gestione del traffico aereo in Europa ("il piano generale ATM"). Il Piano generale ATM individua tre fasi nel processo di sviluppo di SESAR: le operazioni basate sul tempo (fase 1), le operazioni basate sulla traiettoria (fase 2) e le operazioni basate sulle prestazioni (fase 3).

Emendamento

(3) La prima fase del processo di definizione si è svolta dal 2004 al 2008 e ha prodotto la prima edizione del piano generale della gestione del traffico aereo in Europa ("il piano generale ATM" – *Air Traffic Management*). Il Piano generale ATM individua tre fasi nel processo di sviluppo di SESAR: le operazioni basate sul tempo (fase 1), le operazioni basate sulla traiettoria (fase 2) e le operazioni basate sulle prestazioni (fase 3).

Motivazione

Semplice precisazione redazionale.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) L'impresa comune soddisfa i criteri per i partenariati pubblico-privato *istituiti ai sensi della decisione (UE) n. .../2013 del Consiglio, del ... 2013 che istituisce il programma specifico che attua Orizzonte 2020 (2014-2020)*⁵ (di seguito il "Programma specifico Orizzonte 2020").

⁵ GU ... [H2020 SP]

Emendamento

(7) *In conformità del regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*^{5 bis}, *Orizzonte 2020 dovrebbe essere attuato mediante imprese comuni solo laddove altre forme di partenariato non soddisfino gli obiettivi o non generino l'effetto leva necessario.* L'impresa comune soddisfa *le condizioni* e i criteri per i partenariati pubblico-privato *stabiliti in particolare all'articolo 25 di Orizzonte 2020.*

^{5 bis} *Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).*

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) *Al fine di aumentare la trasparenza nell'assegnazione delle risorse e di migliorare la gestione delle risorse stanziare, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio un programma di lavoro pluriennale per l'impresa comune all'inizio del quadro finanziario*

pluriennale 2014-2020. Il programma di lavoro pluriennale riveduto dovrebbe contenere informazioni dettagliate su tutte le attività pianificate, nonché il calendario e le spese dell'impresa comune fino al 2020 e oltre.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) L'appartenenza all'impresa comune dei membri che non contribuiscono alle attività finanziate nell'ambito del quadro finanziario 2014-2020 *dell'Unione deve* cessare entro il 31 dicembre 2016.

Emendamento

(10) L'appartenenza all'impresa comune dei membri che non contribuiscono alle attività finanziate nell'ambito del quadro finanziario *pluriennale* 2014-2020 *dovrebbe* cessare entro il 31 dicembre 2016. *Dovrebbe essere organizzata una gara a procedura aperta per l'adesione di nuovi membri per quanto riguarda le attività da finanziare nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020.*

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) L'impresa comune dovrebbe restare aperta e incoraggiare la partecipazione e la rappresentazione quanto più ampie possibili delle parti interessate di tutti gli Stati membri, comprese le piccole e medie imprese ("PMI"), attraverso l'adesione di nuovi membri o altre forme di partecipazione. Inoltre, la partecipazione dovrebbe assicurare un giusto equilibrio tra gli utenti dello spazio aereo, i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli aeroporti, le forze armate, i professionisti e i

fabbricanti, nonché offrire opportunità alle PMI, alle università e agli organismi di ricerca.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Orizzonte 2020 prevede che l'efficace promozione della parità di genere e della dimensione di genere debba essere garantita nel contenuto della ricerca e dell'innovazione. È opportuno prestare particolare attenzione per assicurare l'equilibrio di genere, a seconda della situazione nel settore, nei comitati di valutazione e in organismi quali i gruppi consultivi e i gruppi di esperti. La dimensione di genere deve essere adeguatamente integrata nel contenuto della ricerca e dell'innovazione in strategie, programmi e progetti ed è seguita in tutte le fasi del ciclo di ricerca.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Al fine di conseguire l'obiettivo generale di Orizzonte 2020, che consiste nel raggiungere una maggiore semplificazione e armonizzazione del quadro dei finanziamenti europei per la ricerca e l'innovazione, le imprese comuni dovrebbero stabilire modelli di governance semplici ed evitare sistemi di norme diversi da quelli previsti da Orizzonte 2020.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Fatta salva la valutazione intermedia di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 219/2007 e in conformità dell'articolo 32 di Orizzonte 2020, l'impresa comune, in quanto strumento di finanziamento particolare di Orizzonte 2020, dovrebbe essere oggetto di una valutazione intermedia approfondita, che ne analizzi, fra le altre cose, l'apertura, la trasparenza e l'efficienza.

Motivazione

Questo riferimento è necessario per tenere conto del risultato finale delle negoziazioni su Orizzonte 2020. Esso si collega a un altro aspetto importante che il Parlamento è riuscito a inserire all'articolo 32 del regolamento relativo a Orizzonte 2020.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 ter) Tenendo in debito conto le sinergie auspiccate tra Orizzonte 2020 e i Fondi strutturali, nonché i pertinenti programmi di finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo a livello nazionale e regionale, è opportuno incoraggiare le regioni dell'Unione a contribuire proattivamente alle attività dell'impresa comune, ad esempio fornendo un sostegno finanziario alle infrastrutture di ricerca pertinenti, elaborando proposte, valorizzando i risultati della ricerca o le

attività di rete degli attori interessati, al fine di promuovere l'impatto regionale delle attività di SESAR e il loro potenziale in termini di creazione di posti di lavoro e promozione della crescita a livello regionale.

Motivazione

Il Parlamento europeo è riuscito a far inserire nel regolamento quadro Orizzonte 2020 un nuovo articolo che chiede esplicitamente migliori sinergie tra Orizzonte 2020 e i Fondi strutturali. In tale contesto, le ITC non devono fare eccezione. Occorre incoraggiare le regioni a contribuire alle loro attività, in particolare in considerazione del loro enorme potenziale di rafforzamento dei cluster regionali.

Emendamento 13

**Proposta di regolamento
Considerando 13 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(13 quater) In considerazione dell'importanza della continua innovazione per la competitività del settore dei trasporti nell'Unione e del conseguente numero elevato di iniziative tecnologiche congiunte in questo settore, gli stanziamenti destinati all'obiettivo specifico "Trasporti intelligenti, verdi e integrati" nell'ambito della priorità "Sfide per la società" di Orizzonte 2020 dovrebbero essere oggetto di una valutazione di bilancio approfondita e di un possibile aumento nel quadro della valutazione intermedia di Orizzonte 2020.

Motivazione

Con tre ITC da finanziare attingendo al bilancio assegnato alla sfida dei trasporti (SESAR, Clean Sky 2 e molto probabilmente Shift2Rail), quest'ultimo sembra particolarmente sollecitato, con i potenziali effetti negativi che ne conseguono per la ricerca collaborativa nel settore. Pertanto, il relatore raccomanda caldamente di procedere a una revisione di bilancio della sfida dei trasporti nel quadro della revisione intermedia.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 219/2007

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Per la gestione delle attività della fase di sviluppo del progetto di modernizzazione della gestione del traffico aereo e potenziamento della sicurezza in Europa ("**progetto SESAR**"), è costituita un'impresa comune **detta "impresa comune SESAR"** ("impresa comune").

Emendamento

(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per contribuire all'attuazione del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio* ("Orizzonte 2020**"), in particolare l'obiettivo specifico "**Trasporti intelligenti, verdi e integrati**" nell'ambito della priorità "**Sfide per la società**" di **Orizzonte 2020**, e per la gestione delle attività della fase di sviluppo del progetto di modernizzazione della gestione del traffico aereo e potenziamento della sicurezza in Europa, è costituita l'impresa comune SESAR ("impresa comune").**

*** Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104)."**

Motivazione

Integrazioni per rendere più esplicito il fatto che la SESAR deve seguire gli obiettivi di ricerca e innovazione stabiliti nell'ambito di Orizzonte 2020.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 219/2007

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

L'impresa comune cessa di esistere il 31 dicembre 2024.

Emendamento

L'impresa comune cessa di esistere il 31 dicembre 2024. ***Al fine di tenere conto della durata di Orizzonte 2020, tutti gli inviti a presentare proposte sono lanciati entro il 31 dicembre 2020.***

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 219/2007

Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. È inserito il seguente articolo:

"Articolo 1 bis

Ambito delle attività

1. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, il progetto SESAR può finanziare le attività di ricerca e sviluppo ai livelli di preparazione tecnologica da 2 a 6.

2. Se il progetto SESAR prevede azioni di innovazione ai livelli di preparazione tecnologica da 7 a 8, i tassi di finanziamento per le azioni indirette sono ridotti a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

**** Regolamento (EU) No 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81)."***

Motivazione

L'articolo mira a precisare l'ambito delle attività dell'impresa comune SESAR, in particolare in relazione ai pertinenti livelli di preparazione tecnologica (TRL) coperti dal suo programma di ricerca. Le regole di partecipazione chiedono altresì una maggiore considerazione del concetto di TRL per stabilire i livelli del finanziamento. Il presente articolo riprende questo aspetto in considerazione dei tassi di finanziamento utilizzati nelle azioni indirette.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 219/2007

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Il contributo massimo dell'Unione a copertura dei costi nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 è di **600** milioni di EUR¹⁰, inclusi i contributi dei paesi EFTA, provenienti dagli stanziamenti di bilancio assegnati a Orizzonte 2020 – ***Il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020).***";

¹⁰ Importo indicativo a prezzi correnti. L'importo dipenderà dalla somma finale decisa per la DG MOVE per il tema "Trasporti intelligenti, verdi e integrati",

Emendamento

Il contributo massimo dell'Unione a copertura dei costi nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 è di **570** milioni di EUR¹⁰, inclusi i contributi dei paesi ***dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA)***, provenienti dagli stanziamenti di bilancio assegnati a Orizzonte 2020 ***e, in particolare, dall'obiettivo specifico "Trasporti intelligenti, verdi e integrati" nell'ambito della priorità "Sfide per la società" di Orizzonte 2020.***

La Commissione può opporsi all'utilizzo del contributo dell'Unione per fini che essa ritenga contrari ai principi di Orizzonte 2020 o al regolamento finanziario, o che ledano gli interessi finanziari dell'Unione. In caso di opposizione da parte della Commissione, il contributo dell'Unione non viene utilizzato dall'impresa comune per i predetti fini.";

¹⁰ Importo indicativo a prezzi correnti. L'importo dipenderà dalla somma finale decisa per la ***Direzione generale Mobilità e trasporti (DG MOVE)*** per il tema

che sarà approvata dall'autorità di bilancio nella versione finale della scheda finanziaria e legislativa.

"Trasporti intelligenti, verdi e integrati", che sarà approvata dall'autorità di bilancio nella versione finale della scheda finanziaria e legislativa.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera b

Regolamento (CE) n. 219/2007

Articolo 4 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

b) il paragrafo 2 è *soppresso*.

Emendamento

b) il paragrafo 2 è *sostituito dal seguente*:

L'impresa comune dispone di proprie capacità di revisione contabile interna.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 219/2007

Articolo 7

Testo della Commissione

"Ogni tre anni, a decorrere dall'inizio dell'attività dell'impresa comune e **6** mesi dopo la sua cessazione, la Commissione *effettua* valutazioni in merito all'attuazione del presente regolamento, ai risultati ottenuti dall'impresa comune *e i suoi* metodi di lavoro, nonché *della sua* situazione finanziaria generale. La Commissione trasmette i risultati delle suddette valutazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.";

Emendamento

"Ogni tre anni, a decorrere dall'inizio dell'attività dell'impresa comune e *sei* mesi dopo la sua cessazione, la Commissione *organizza* valutazioni *indipendenti* in merito all'attuazione del presente regolamento, ai risultati ottenuti dall'impresa comune, *concentrandosi in particolare sull'impatto e l'efficacia di tali risultati concreti conseguiti durante il periodo stabilito, in conformità del piano generale ATM. Le valutazioni riguardano anche* i metodi di lavoro, nonché *la* situazione finanziaria generale *dell'impresa comune*. La Commissione trasmette i risultati delle suddette valutazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

I risultati della valutazione intermedia indipendente del 2017 dell'impresa comune sono presi in considerazione nella valutazione intermedia di Orizzonte 2020 di cui all'articolo 32, paragrafo 3, di Orizzonte 2020.

Conformemente all'articolo 32 di Orizzonte 2020 e nel quadro della valutazione intermedia di Orizzonte 2020, l'impresa comune in quanto strumento di finanziamento di Orizzonte 2020 è oggetto di una valutazione approfondita che analizza, fra le altre cose, l'apertura, la trasparenza e l'efficienza dei partenariati pubblico-privato sulla base dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per far fronte a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, a seguito della valutazione intermedia di Orizzonte 2020, rivedere il bilancio dell'impresa comune nell'ambito della procedura di bilancio annuale.";

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 219/2007

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 7 bis

1. Il regolamento (UE) n. 1290/2013 e le decisioni della Commissione riguardanti la sua attuazione si applicano alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune. In virtù di detto regolamento, l'impresa comune è considerata un organismo di finanziamento e sovvenziona le azioni indirette secondo il disposto dell'articolo 1

dello statuto.

2. In conformità dei principi di trasparenza e di non discriminazione di cui all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 128, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e all'articolo 19 dello statuto dell'impresa comune, gli inviti a presentare proposte organizzati dall'impresa comune sono pubblicati sul portale Internet dei partecipanti a Orizzonte 2020."

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire che si applicano le regole di partecipazione a Orizzonte 2020 e gli atti di esecuzione. Nel corso delle negoziazioni del trilogio su Orizzonte 2020, le istituzioni hanno convenuto di promuovere una maggiore coerenza di tutte le possibilità di invito finanziate nel quadro di Orizzonte 2020. A tal fine, la Commissione ha promesso di promuovere la pubblicazione degli inviti a presentare proposte e degli inviti a manifestare interesse organizzati dalle iniziative tecnologiche congiunte sul portale Internet dei partecipanti a Orizzonte 2020. Tutte le istituzioni hanno convenuto di adottare questo approccio. L'emendamento mira a trasformare l'autoimposizione in un obbligo giuridico, garantendo informazioni semplici e accessibili per i candidati.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 3

Testo della Commissione

L'adesione all'impresa comune ha termine entro il 31 dicembre 2016 per i membri dell'impresa comune che, a partire dal 1° gennaio 2014, non contribuiscono in natura o in denaro ai costi del programma di lavoro dell'impresa comune relativo al quadro finanziario 2014-2020 ***dell'Unione.***

Emendamento

L'adesione all'impresa comune ha termine entro il 31 dicembre 2016 per i membri dell'impresa comune che, a partire dal 1° gennaio 2014, non contribuiscono in natura o in denaro ai costi del programma di lavoro dell'impresa comune relativo al quadro finanziario ***pluriennale*** 2014-2020. ***Viene organizzata una gara a procedura aperta per le attività da svolgere nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020.***

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. ***È disponibile nella sua versione consolidata con il regolamento che modifica entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.***

Emendamento 23

Proposta di regolamento Allegato – paragrafo 1 – punto -1 (nuovo) Regolamento (CE) n. 219/2007 Allegato – articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

"1 bis. La composizione e la presidenza del consiglio di amministrazione sono conformi all'articolo 16 di Orizzonte 2020 e garantiscono l'equilibrio di genere."

Emendamento 24

Proposta di regolamento Allegato – paragrafo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova) Regolamento (CE) n. 219/2007 Allegato – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) è inserito il punto seguente:

"m bis) approvare l'elenco delle offerte selezionate per il finanziamento sulla base della graduatoria stilata da una giuria di

*esperti indipendenti nominata
conformemente all'articolo 40 del
regolamento (UE) n. 1290/2013;"*

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Allegato – paragrafo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 219/2007

Allegato – articolo 6

Testo della Commissione

2. *All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

Emendamento

2. *L'articolo 6 è sostituito dal seguente:*

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Allegato – paragrafo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 219/2007

Allegato – articolo 6

Testo della Commissione

1. *"I membri dell'impresa comune o del consiglio di amministrazione e il personale dell'impresa comune non possono partecipare alla preparazione, alla valutazione o alle procedure di aggiudicazione dell'assistenza finanziaria dell'impresa comune, in particolare in seguito a bandi di gara o inviti a presentare proposte se possiedono, rappresentano o hanno stipulato convenzioni con enti che sono potenziali candidati o richiedenti."*

Emendamento

1. *Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi.*

2. *Le norme di cui al paragrafo 1 devono come minimo:*

a) *definire l'obbligo per i membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, i membri dell'impresa comune e il personale dell'impresa comune di rendere una dichiarazione di impegni e una dichiarazione relativa a eventuali*

interessi che possano essere giudicati pregiudizievoli alla loro indipendenza;

b) richiedere che le dichiarazioni di cui alla lettera a) siano precise e complete, siano formulate per iscritto al momento dell'entrata in servizio delle persone interessate, siano rinnovate in caso di cambiamento delle loro circostanze personali e siano rese pubbliche;

c) includere criteri chiari e obiettivi per la valutazione delle dichiarazioni rese ai sensi della lettera a), garantire un'applicazione coerente di tali criteri e adottare provvedimenti per la verifica di tali dichiarazioni laddove vengano sollevati dubbi in merito;

d) prevedere una procedura per assicurare che tutti i soggetti aventi un interesse che possa essere considerato pregiudizievole alla loro indipendenza relativamente a un punto all'ordine del giorno non prendano parte alla preparazione e alla valutazione dei bandi di gara o alle relative procedure di aggiudicazione se possiedono o hanno stipulato convenzioni di partenariato con enti che sono potenziali candidati in gare d'appalto o se rappresentano tali organismi, o se sia stato identificato un altro potenziale conflitto di interessi;

e) indicare una politica e procedure chiare e coerenti per gestire eventuali violazioni delle norme, comprese sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive;

f) fornire un'adeguata formazione obbligatoria sui conflitti di interessi per il direttore esecutivo, per tutto il personale dell'impresa comune e i membri del consiglio di amministrazione;

g) affrontare gli eventuali problemi che sorgano al termine dell'incarico di una persona presso l'impresa comune."

Motivazione

Il nuovo testo si basa sul testo già approvato dalla commissione ITRE sull'agenzia del GNSS e cerca di attuare una politica globale sui conflitti di interesse che obblighi le parti a dichiarare la presenza o l'assenza di tali conflitti di interessi e definisca una procedura per gestirli, dal momento che troppo spesso le dichiarazioni di interessi rimangono senza alcun seguito.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Allegato – paragrafo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 219/2007

Allegato – articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'impresa comune ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente.

Emendamento

Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'impresa comune ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, **conformemente all'articolo 16 di Orizzonte 2020** e seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Allegato – paragrafo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 219/2007

Allegato – articolo 7 – paragrafo 5 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. All'articolo 7, paragrafo 5, è inserita la lettera seguente:

h bis) dare seguito in modo tempestivo alle raccomandazioni derivanti dalla valutazione intermedia dell'impresa comune o da qualsiasi altra valutazione pertinente delle attività di SESAR;

Motivazione

Per assicurare che le valutazioni formali previste abbiano un impatto sufficiente e per migliorare la gestione qualitativa dell'impresa comune, il direttore esecutivo deve essere tenuto a dare seguito a qualsiasi raccomandazione pertinente.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Allegato – paragrafo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 219/2007

Allegato – articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'impresa comune assicura che vi sia equilibrio di genere nei contratti e nelle convenzioni di sovvenzione conformemente all'articolo 16 di Orizzonte 2020.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Allegato – paragrafo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 219/2007

Allegato – articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo in vigore

Emendamento

a) un programma di lavoro ***complessivo***, suddiviso in periodi di ***trentasei*** mesi;

7 bis. All'articolo 16, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) un programma di lavoro pluriennale riveduto, suddiviso in periodi di ventiquattro mesi, che describe le attività, il calendario e le spese dell'impresa comune fino al 2020 e oltre;"

L'emendamento è volto a modificare una disposizione figurante nell'atto vigente (all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a)) che non è menzionata nella proposta della Commissione.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Allegato – paragrafo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 219/2007
Allegato – articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

L'impresa comune adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Emendamento

L'impresa comune adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione **e dei suoi Stati membri** siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Allegato – paragrafo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 219/2007
Allegato – articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e il personale sono tenuti a segnalare senza indugio all'OLAF le situazioni che potrebbero rivestire carattere di frode di cui vengano a conoscenza in ragione dell'esercizio delle loro funzioni o del loro mandato, a condizione che a causa di tale segnalazione non sia invocata la loro responsabilità.

Motivazione

Questa disposizione è utile per venire a conoscenza di situazioni possibilmente fraudolente e consentire l'eventuale apertura delle indagini.

MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione sull'ampliamento dell'impresa comune SESAR fino al 2024 come importante componente del pacchetto "Investimenti per l'innovazione" nell'ambito di Orizzonte 2020. L'impresa comune proseguirà l'approccio coordinato di ricerca e innovazione in materia di gestione del traffico aereo (ATM) nell'ambito del cielo unico europeo (SES).

Relativamente all'emendamento all'articolo 6, il relatore ritiene che SESAR debba disporre di una politica rigorosa in materia di conflitti di interesse, che obblighi le parti a dichiarare la presenza o l'assenza di tali conflitti di interesse e definisca una procedura per gestirli, dal momento che troppo spesso le dichiarazioni di interesse rimangono senza alcun seguito.

Relativamente agli emendamenti prevalentemente orizzontali, il relatore è del parere che l'attuazione di Orizzonte 2020 mediante partenariati pubblico-privato ai sensi dell'articolo 187 debba avvenire solo qualora altre forme di partenariato non soddisfino gli obiettivi o non generino l'effetto leva necessario. La governance e il funzionamento devono essere aperti, trasparenti ed efficaci e offrire la possibilità a un'ampia gamma di parti interessate di essere attive nei rispettivi settori specifici. Il relatore ha pertanto sottolineato l'importanza del rispetto dei principi concordati nel corso delle negoziazioni su Orizzonte 2020 relativamente ai partenariati pubblico-privato e agli obiettivi che devono raggiungere. Si tratta di un aspetto importante per l'apertura, la trasparenza, l'accesso aperto e in particolare la parità di genere, in merito al quale il relatore ha presentato emendamenti per attuare le disposizioni sulla parità di genere di cui all'articolo 15 del regolamento Orizzonte 2020.

In quanto misura attuativa di Orizzonte 2020, è chiaro che SESAR deve essere in linea con le priorità in materia di ricerca e innovazione di Orizzonte 2020 come definite nella sfida per i trasporti intelligenti, verdi e integrati. Il relatore ha presentato degli emendamenti a tal fine.

Infine, il relatore desidera ricordare che l'impresa comune sarà attuata conformemente alle regole di partecipazione di Orizzonte 2020 senza alcuna deroga: la procedura di scarico rimane invariata e basata sull'articolo 208 del regolamento finanziario e il bilancio è stato adattato agli esiti del QFP per Orizzonte 2020.

17.12.2013

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) per quanto riguarda la proroga dell'impresa comune fino al 2024
(COM(2013)0503 – C7-0254/2013 – 2013/0237(NLE))

Relatore per parere: Antonio Cancian

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione

La proposta della Commissione è volta a riesaminare e a prorogare la durata dell'impresa comune SESAR (SJU- SESAR Joint Undertaking), che altrimenti, in base al suo regolamento istitutivo e vigente, cesserebbe di esistere il 31 dicembre 2016. Le principali modifiche previste dalla proposta della Commissione riguardano l'assegnazione di un importo massimo di 600 milioni di euro, che comprende contributi di Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein, per il periodo di riferimento 2014-2020 nell'ambito di Orizzonte 2020, e la proroga della durata della SJU fino alla fine del 2024.

Posizione del relatore

Nel contesto dei recenti sviluppi riguardanti l'attuazione del pilastro "prestazioni" del cielo unico europeo, tra cui i lenti e insoddisfacenti progressi nella definizione di regimi di prestazioni e di tariffazione ben funzionanti, o i blocchi funzionali di spazio aereo che non danno ancora i risultati attesi, il relatore considera il pilastro tecnologico l'elemento primario nella struttura di attuazione dell'intero concetto del cielo unico europeo. Per questo è di cruciale importanza la continuità della sua struttura, in termini sia di finanziamenti che di risorse umane.

Il relatore ritiene che l'impresa comune SESAR abbia finora lavorato bene, ottenendo i risultati attesi, e perciò sostiene la proposta di proroga della Commissione senza apportarvi alcuna modifica. Secondo la Commissione, la valutazione della SJU durante il periodo 2007-2012 ha mostrato che il suo meccanismo di finanziamento, basato sul partenariato pubblico-

privato (PPP), è più efficace ed efficiente nella sua forma attuale che se fosse interamente basato sugli inviti a presentare proposte che sono necessari nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico. Il relatore ha espresso in numerose occasioni il suo sostegno alla modalità di finanziamento PPP per altri tipi di progetti ed è soddisfatto del modo in cui essa funziona per SESAR.

Inoltre, le relazioni sui conti annuali prodotte dalla Corte dei conti negli ultimi anni non hanno registrato preoccupazioni in merito alla sana gestione finanziaria della SJU. Anche a tale riguardo, secondo il relatore, non sono necessarie modifiche alla proposta.

Un'altra ragione per sostenere la proposta nella sua forma attuale è il fatto che SESAR sta per entrare nella fase di realizzazione, e il relatore ritiene che sia fondamentale evitare lacune temporali nel quadro legislativo o altre modifiche rilevanti alla struttura dell'impresa, le quali potrebbero comportare rischi di ritardi o interruzioni della fase di realizzazione, che è stata accuratamente preparata.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La prima fase del processo di definizione si è svolta dal 2004 al 2008 e ha prodotto la prima edizione del piano generale della gestione del traffico aereo *in Europa* ("il piano generale ATM"). Il Piano generale ATM individua tre fasi nel processo di sviluppo di SESAR: le operazioni basate sul tempo (fase 1), le operazioni basate sulla traiettoria (fase 2) e le operazioni basate sulle prestazioni (fase 3).

Emendamento

(3) La prima fase del processo di definizione si è svolta dal 2004 al 2008 e ha prodotto la prima edizione del piano generale della gestione del traffico aereo (*ATM - Air Traffic Management*) ("il piano generale ATM"). Il Piano generale ATM individua tre fasi nel processo di sviluppo di SESAR: le operazioni basate sul tempo (fase 1), le operazioni basate sulla traiettoria (fase 2) e le operazioni basate sulle prestazioni (fase 3).

Motivazione

Precisazione redazionale.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 219/2007

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Il contributo massimo dell'Unione a copertura dei costi nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 è di 600 milioni EUR¹⁰, inclusi i contributi dei paesi EFTA, provenienti dagli stanziamenti di bilancio assegnati a Orizzonte 2020 – Il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020).

¹⁰ Importo indicativo a prezzi correnti. L'importo dipenderà dalla somma finale decisa per la DG MOVE per il tema "Trasporti intelligenti, verdi e integrati", che sarà approvata dall'autorità di bilancio nella versione finale della scheda finanziaria e legislativa.

Emendamento

Il contributo massimo dell'Unione a copertura dei costi nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 è di 600 milioni EUR¹⁰, inclusi i contributi dei paesi EFTA, provenienti dagli stanziamenti di bilancio assegnati a Orizzonte 2020 – Il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020).

¹⁰ Importo indicativo a prezzi correnti. L'importo dipenderà dalla somma finale decisa per la **Direzione generale Mobilità e trasporti** (DG MOVE) per il tema "Trasporti intelligenti, verdi e integrati", che sarà approvata dall'autorità di bilancio nella versione finale della scheda finanziaria e legislativa.

Motivazione

Precisazione redazionale.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. ***È disponibile in forma consolidata con il regolamento da esso modificato entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Allegato 1 – comma 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 219/2007

Allegato – Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'impresa comune adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Emendamento

1. L'impresa comune adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione **e dei suoi Stati membri** siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Allegato 1 – comma 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 219/2007

Allegato – Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e il personale sono tenuti a segnalare senza indugio all'OLAF le situazioni che potrebbero rivestire carattere di frode di cui vengano a conoscenza in ragione dell'esercizio delle loro funzioni o del loro mandato, senza che la loro responsabilità possa essere invocata a causa di tale segnalazione.

Motivazione

Questa disposizione è utile per venire a conoscenza di situazioni possibilmente fraudolente e consentire l'eventuale apertura di indagini.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	17.12.2013
Esito della votazione finale	+ : 42 - : 2 0 : 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Natrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Țicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jean-Jacob Bicep, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zérìbi
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Ivo Strejček

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	23.1.2014
Esito della votazione finale	+ : 41 - : 0 0 : 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Amelia Andersdotter, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Christian Ehler, Vicky Ford, Norbert Glante, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Zbigniew Zaleski
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Maria Badia i Cutchet, Věra Flasarová, Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Ivailo Kalfin, Vladko Todorov Panayotov, Lambert van Nistelrooij
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jean-Paul Bisset